



**CIRCOLARE TECNICA 1/00**

Milano, 17 aprile 2000

**OGGETTO:** Delibera CICR 9 febbraio 2000.

**Il Segretario Generale**  
**Prof. A. Carretta**

**DISTRIBUZIONE:**

|                                 |                          |                |
|---------------------------------|--------------------------|----------------|
| ABF FACTORING                   | DOTT. AGNETTI            |                |
| BANCA CARIGE                    | DOTT. REMUZZI            |                |
| BANCA DI ROMA                   | DOTT. DE STASIO          |                |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | DOTT. ROSETTI            | (invio e-F@ct) |
| BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA  | DIREZIONE GENERALE       |                |
| CBI FACTOR                      | AVV. BONDIOLI            | (invio e-F@ct) |
| CENTRO FACTORING                | SERVIZIO AFFARI GENERALI | (invio e-F@ct) |
| COFIRI F & L                    | DIREZIONE GENERALE       |                |
| COMIT FACTORING                 | SIG. MENEGOTTO           | (invio e-F@ct) |
| CREDEMFACTOR                    | DIREZIONE GENERALE       |                |
| DEUTSCHE BANK FACTORING         | DIREZIONE GENERALE       | (invio e-F@ct) |
| FABER FACTOR                    | DOTT. LACCHINI           |                |
| FACTOR INDUSTRIALE              | DIREZIONE GENERALE       |                |
| FACTORCOOP                      | DIREZIONE GENERALE       |                |
| FACTORIT                        | DOTT. BADOGLIO           | (invio e-F@ct) |
| FARMAFACTORING                  | DIREZIONE GENERALE       | (invio e-F@ct) |
| FERCREDIT                       | DOTT. SSA BOGINI         |                |
| FIDIS                           | DOTT. BONETTO            | (invio e-F@ct) |
| FIN-ECO FACTORING               | DIREZIONE GENERALE       |                |
| GALLO & C.                      | RAG. RIVA                | (invio e-F@ct) |
| GE CAPITAL FINANCE              | DIREZIONE GENERALE       | (invio e-F@ct) |
| GENERALFINANCE                  | DIREZIONE GENERALE       | (invio e-F@ct) |
| I.F.L.S. FACTORING              | DOTT. STACCIONE          | (invio e-F@ct) |
| IFITALIA                        | DIREZIONE GENERALE       | (invio e-F@ct) |
| MEDIOFACTORING                  | DOTT. SACCHI             | (invio e-F@ct) |
| MERCHANT LEASING & FACTORING    | DIREZIONE GENERALE       | (invio e-F@ct) |
| PADANA FACTORING                | RAG. FACCHETTI           |                |
| POOL FACTOR                     | DIREZIONE GENERALE       | (invio e-F@ct) |
| RIESFACTORING                   | DOTT. FOLZINI            |                |
| SAN PAOLO IMI                   | SIG. RONCORONI           |                |
| SERFACTORING                    | DIREZIONE GENERALE       |                |
| UFB FACTORING ITALIA            | DIREZIONE GENERALE       | (invio e-F@ct) |
| UNICREDIT FACTORING             | DIREZIONE GENERALE       | (invio e-F@ct) |
| VENETA FACTORING                | DIREZIONE GENERALE       |                |

**Presidenza e Segreteria:**

Via Cerva, 9 - 20122 Milano  
Telefono: 02.76020127 - Telefax: 02.76020159  
E-MAIL: posta.assifact@tiscalinet.it

**Sede legale:**

Via della Posta, 3 - 20123 Milano  
Codice Fiscale 97067880159  
Partita I.V.A. 10316950152

**Delibera del CICR del 9 febbraio 2000 recante “Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria”.**

L’art. 25 comma 3 del decreto legislativo 4/8/99 n. 342, modificando l’art. 120 del T.U. bancario, ha conferito al CICR potestà normativa al fine di stabilire “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria”.

Il CICR, con delibera del 9 febbraio 2000, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 22 febbraio 2000, che si allega, ha definito tali criteri .

E’ importante rilevare che nella delibera il CICR ha considerato l’attività bancaria nelle distinte componenti della raccolta del risparmio e dell’esercizio del credito, ricomprendendo pertanto nell’ambito di applicazione anche l’attività finanziaria, con alcuni espliciti riferimenti :

- il provvedimento titola infatti: “ Modalità e criteri..... per l’attività bancaria e *finanziaria* ”;
- nelle premesse si fa riferimento all’art. 115, comma 1 del Testo unico bancario che stabilisce che le norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali nelle operazioni e servizi bancari e finanziari si applicano alle attività svolte dalle banche e dagli intermediari finanziari;
- l’art. 1 del provvedimento, nel definire l’ambito di applicazione, recita : “Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli *intermediari finanziari*, gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono”.

Il provvedimento entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. e quindi il 22 aprile 2000.

Per quanto attiene al contenuto del provvedimento, si rileva che il CICR, tenuto conto delle peculiarità tecniche che connotano la produzione ed il conteggio degli interessi sugli interessi scaduti nelle diverse tipologie di operazioni bancarie e finanziarie, ha individuato i casi di ammissibilità con riferimento ai conti correnti, ai finanziamenti con piano di rimborso rateale ed alle operazioni di raccolta. In particolare, per quanto riguarda il conto corrente, da intendersi in senso ampio come modalità operativa che prevede il meccanismo del conto corrente, è sancito che il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva, può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è però consentita alcuna capitalizzazione periodica.

La delibera prevede inoltre che gli interessi scaduti possano produrre interessi dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.

Rimandando al testo allegato per l’esame approfondito del provvedimento, si descrivono di seguito gli obblighi di trasparenza nei confronti della clientela a cui le banche e gli intermediari finanziari dovranno attenersi entro breve tempo:

- i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del provvedimento (22 aprile 2000) dovranno indicare la periodicità di capitalizzazione degli interessi ed il tasso d’interesse applicato. Nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale deve essere inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi devono essere specificamente approvate per iscritto;

- le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera dovranno essere adeguate alle disposizioni in essa contenute entro il 30 giugno 2000 ed i relativi effetti decorreranno dal successivo 1 luglio 2000.  
Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, è possibile provvedere all'adeguamento in via generale, mediante pubblicazione sulla G.U., fornendo comunque, entro il 31.12.2000 opportuna notizia per iscritto alla clientela.  
Resta inteso che nel caso le nuove condizioni siano peggiorative, dovranno essere approvate dalla clientela.

Chiariti i contenuti della delibera, si rende necessario considerare le implicazioni che la stessa produce, sia in sede di redazione dei nuovi contratti (cioè quelli conclusi a far data dal 22 aprile 2000), sia in sede di adeguamento di quelli a tale data ancora in essere, per quanto riguarda le clausole disciplinanti la capitalizzazione degli interessi.

Al riguardo, nel segnalare la questione all'attenzione delle Associate affinché sottopongano a verifica tutta la documentazione utilizzata, si formulano, di seguito, i principi delle modifiche al testo dello schema contrattuale "tipo" predisposto a suo tempo dall'Associazione, nonché alla scheda delle condizioni economiche applicate alla clientela, precisando che tali modifiche costituiscono una traccia di base, lasciando ad ogni Associata il compito di apportarvi gli aggiustamenti ritenuti più opportuni in relazione alle specificità aziendali.

### **Contratti nuovi (stipulati a far data dal 22 aprile 2000)**

#### **1. Chiusura definitiva del conto**

Il Provvedimento prevede che il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva, può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è però consentita alcuna capitalizzazione periodica.

L'art. 21 delle condizioni generali ("Effetti dello scioglimento") dovrà recepire tale configurazione, prevedendo che in caso di scioglimento del contratto si darà luogo alla chiusura definitiva del conto e determinando quando venga operata tale chiusura (per esempio: il mese successivo oppure alla prima chiusura periodica successiva allo scioglimento). Si dovrà inoltre precisare che il saldo risultante a seguito della chiusura del conto produrrà interessi (nella misura concordata), ma che su questi interessi non sarà consentita la capitalizzazione periodica.

L'art. 21 potrà essere inserito nelle clausole vessatorie che il fornitore dovrà specificamente sottoscrivere, fermo restando che appare, allo stato, più prudente prevedere la doppia sottoscrizione a livello delle condizioni particolari, in cui viene materialmente pattuita la condizione economica.

#### **2. Valore del tasso rapportato su base annua**

Il provvedimento sancisce che nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi devono essere specificamente approvate per iscritto.

Al riguardo si ritiene di indicare, nelle condizioni economiche, la

formula che consente di calcolare il tasso equivalente, riportando inoltre il valore del tasso annuo così determinato.

Per quanto attiene ai tassi parametrati, si potrà indicare, a titolo esemplificativo, il valore del parametro (cioè quello rilevabile all'atto della sottoscrizione del contratto, trattandosi spesso di tassi medi determinabili solo a posteriori), calcolandone l'equivalente annuo.

In calce alle condizioni particolari del contratto, come già indicato, dovrà inoltre essere apposta la firma del fornitore di approvazione espressa della capitalizzazione infrannuale degli interessi.

### **Contratti in essere alla data del 22 aprile 2000**

All'art. 7 del Provvedimento ("Disposizioni transitorie") è previsto che le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente al 22 aprile 2000 devono essere adeguate alle disposizioni della delibera in oggetto.

Per quanto attiene le modalità di adeguamento, sono previste due ipotesi:

- a) se questo comporta un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le nuove condizioni devono essere approvate dalla clientela.
- b) nel caso in cui non vi sia un peggioramento, è possibile provvedere all'adeguamento in via generale, mediante pubblicazione sulla G.U., Attesa la non correttezza di consultazione della stessa, il Provvedimento prevede che tale informativa debba essere confermata per iscritto alla clientela.

In ordine alla tempistica, il provvedimento prevede che l'adeguamento debba essere effettuato entro il 30 giugno 2000; le comunicazioni alla clientela di cui al punto b) alla prima occasione utile e comunque entro il 31/12/2000.

Al riguardo, si rileva che l'unica sostanziale variazione alle condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera è quella relativa agli effetti della chiusura definitiva del conto e all'identificazione di tale momento.

Non comportando tale variazione un peggioramento, si potranno utilizzare, entro il 30 giugno 2000, le modalità di comunicazione generalizzata di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Entro fine anno, dovrà essere trasmessa a ciascun cliente la relativa comunicazione.